



ADI - Associazione dei dottorandi e dottori di ricerca italiani

Proposte per la valorizzazione del dottorato di ricerca nel percorso di formazione iniziale e tirocinio (FIT).

Come esplicitato all'art. 3, comma 7, e all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59, sul "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria", il Parlamento ha vincolato il MIUR a valorizzare il titolo di dottore di ricerca all'interno del percorso FIT. Pertanto l'ADI – Associazione dei dottorandi e dottori di ricerca italiani sottopone al Ministero una serie di richieste e proposte per la piena attuazione delle indicazioni espresse dal decreto.

In riferimento al bando di concorso per l'accesso al percorso FIT chiediamo:

- (1) l'attribuzione di un consistente punteggio ai possessori del titolo di dottore di ricerca in sede di concorso per l'accesso al FIT, in ogni caso non inferiore al 60% del totale del punteggio disponibile nella valutazione dei titoli professionali e culturali.**

R) Il Decreto legislativo all'art. 3 comma 6, dispone che entro 180 gg. dall'entrata in vigore (quindi entro novembre) un regolamento del Ministro definisca i criteri per l'attribuzione del punteggio per la valutazione dei titoli dei candidati che hanno superato le prove di accesso. Pertanto la richiesta potrà essere considerata in fase di definizione del decreto propeedeutico alla definizione del bando concorsuale.

(2) **L'acquisizione dei 24 CFU** in discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche, **in itinere** nel corso del primo anno presso l'ateneo di riferimento, e non più quale requisito di accesso. In caso contrario, si chiede che il loro conseguimento sia garantito in tutte le università **del tutto gratuitamente** per i dottorandi, gli assegnisti e altri borsisti di ricerca, nonché per i dottori di ricerca nel corso della fase transitoria. Alternativamente, si richiede che tale requisito di accesso relativo ai 24 CFU venga del tutto abrogato.

R) I 24 CFU di accesso al concorso sono requisiti definiti dalla Legge. Non possono essere abrogati e nemmeno inseriti nel percorso triennale successivo al concorso. Sono una scelta che riguarda il nuovo percorso. È previsto nel Decreto che ci sia uno specifico Decreto ministeriale che ne definisca le caratteristiche, all'interno di paletti, anche economici, che sono definiti dalla Legge stessa

(3) **L'esonero dalla prima prova scritta, in sede di concorso per l'accesso al FIT, per chi abbia conseguito un dottorato nell'ambito disciplinare corrispondente alla classe di concorso per cui intenda concorrere.** La prima prova scritta, come da articolo 6 comma 2, "ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso". Il dottore di ricerca ha acquisito il suo titolo previo 1) superamento di un concorso con cui sono state valutate le competenze disciplinari del candidato e 2) a conclusione di un percorso di dottorato durante il quale ha rafforzato ulteriormente le proprie conoscenze nell'ambito disciplinare di riferimento, nel quadro dell'ultimo e più alto livello di formazione previsto nell'Università italiana.

R) Anche in questo caso al momento non si prevedono esoneri dalle prove nella situazione a regime. È comunque il regolamento di cui sopra a dover definire le procedure

(4) **Al fine di valorizzare coerentemente il percorso formativo del dottorato di ricerca, si richiede di procedere all'elaborazione di una tabella di corrispondenze fra i settori disciplinari del dottorato e le classi di concorso per l'insegnamento.** Attualmente, infatti, tale corrispondenza è

prevista solo per le classi di laurea, mentre viene paradossalmente del tutto ignorato il percorso formativo del dottorato di ricerca.

R) Questa richiesta potrebbe essere utilmente considerata nella definizione delle nuove classi di concorso come indicato dall'art. 4 del decreto.

In riferimento allo svolgimento del percorso FIT chiediamo:

(5) Esonero dai tirocini indiretti disciplinati dall'articolo 9 comma 2 lettera (c), valente 6 cfu, per i dottori di ricerca. La richiesta è determinata dalla capacità che un dottore di ricerca possiede di organizzare autonomamente le conoscenze acquisite attraverso un'esperienza formativa.

R) Il tirocinio indiretto, che dovrà esser disciplinato in modo specifico nel decreto previsto dall'art. 9 comma 2, non è ipotizzato come un'attività organizzativa in generale, ma come una specifica riflessione di accompagnamento all'esperienza maturata nelle attività di tirocinio diretto, quindi in relazione ad aspetti professionali relativi all'insegnamento.

(6) Riduzione dei cfu da conseguire in merito alle attività previste dall'articolo 9 comma 2 lettera (a) **per coloro che siano in possesso di esperienze didattiche universitarie certificate.**

R) Anche in questo caso si tratta di CFU coerenti con l'attività di insegnamento, in particolare con metodologie didattiche in relazione alla disciplina e con aspetti coerenti con la professione, non con esperienze didattiche universitarie.

(7) Esonerare i dottori di ricerca da qualsiasi corso volto a sviluppare le competenze disciplinari nella materia di cui si possiede il dottorato.

R) I percorsi FIT non devono riguardare in alcun modo competenze disciplinari, ma competenze professionali in relazione all'insegnamento della/e discipline.

(8) Diminuzione dei CFU da conseguire nel primo e secondo anno di FIT per i possessori di dottorato di ricerca con almeno un anno di servizio (165 giorni di servizio anche non continuativi). Esonero dalle supplenze brevi previste dall'articolo 10 comma 2 se il corsista è in possesso di 165 giorni di servizio non continuativi oppure di un periodo scolastico formativo che prevede ore di

compresenza in classe (per esempio chi ha avuto incarichi di sostegno o ha supportato il docente in progetti formativi).

R) La fase transitoria di cui all'art. 17 definisce le modalità di partecipazione al concorso, così come le eventuali differenze in relazione alle attività previste. In merito alle supplenze brevi: si tratta di un'opportunità per coloro che hanno il contratto FIT nel secondo anno (infatti vi è scritto possono), retribuite oltre i 400 euro previsti per la "borsa". Il terzo anno invece si configura come un vero e proprio anno di prova, retribuito quindi in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato.

(9) Garantire che il dottorando, dottore di ricerca e assegnista di ricerca possano richiedere il congelamento del percorso FIT o del dottorato\assegno di ricerca/contratto di ricerca di in caso di concomitanza.

R) Anche questo dovrà essere definito nel regolamento di cui sopra